

Piano integrato di attività e organizzazione PIAO 2024 – 2026

MAPPATURA PROCESSI

AREA DI RISCHIO – A
CONCORSI E/O PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E/O
PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio - concorsi e/o prove selettive per l'assunzione del personale e/o progressioni di carriera

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>a) Bandi di concorso i cui requisiti di ammissione siano artificiosamente predisposti al fine di favorire determinati concorrenti in violazione di norme di legge e/o di regolamento;</p> <p>b) La mancata e/o non adeguata pubblicità del bando e/o dell'avviso di selezione;</p> <p>c) La mancata e/o non adeguata previsione di disposizioni della "lex specialis", atte a garantire e/o assicurare l'imparzialità, l'economicità e celerità di espletamento, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;</p> <p>d) La mancata previsione all'interno della "lex specialis", di meccanismi e/o criteri di valutazione delle prove concorsuali, determinati preventivamente dal Bando "lex specialis", oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, a cui i Componenti della Commissione, devono attenersi nell'esercizio dell'attività discrezionale di valutazione delle prove concorsuali sostenute dai candidati al concorso e/o alla selezione.</p> <p>e) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;</p> <p>f) Con riferimento alle Commissioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La nomina di componenti che non siano esperti di provata competenza nelle materie di concorso; 2) La nomina di componenti scelti tra docenti e/o soggetti estranei all'Amministrazione, senza aver preventivamente verificato e/o accertato e/o opportunamente certificato, anche ai fini della motivazione del provvedimento di nomina, la carenza di professionalità interne all'Amministrazione medesima; 3) La nomina di componenti la commissione scelti tra coloro che siano nel contempo componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione; 4) La nomina di componenti la commissione scelti tra coloro che ricoprono cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 5) La nomina e/o designazione di componenti la commissione effettuata da componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione; 6) L'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, dei commissari interni e/o esterni nominati; 7) La formalizzazione della nomina dei componenti la 	<p>In osservanza di quanto previsto dall'articolo 70 comma 13, del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m, in materia di reclutamento del personale, Esu Venezia applica la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del medesimo D.lgs 165 del 2001 e s.i.m., salvo che la materia venga regolata, con apposito Regolamento interno, in coerenza con i principi costituzionali, legislativi vigenti nonché, conformi alle prescrizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e nel rispetto delle formule di autolimitazione e/o più restrittive rispetto alle prescrizioni di cui al citato del d.P.R. n. 487/1994 e s.i.m., previste nelle lettere seguenti ;</p> <p>Bandi di concorso e/o gli avvisi di selezione predisposti da Esu Venezia, individuano requisiti di ammissione precisi, tali da non ingenerare dubbi. A tal fine Esu Venezia adotta Bandi tipo, conformi alla vigente normativa in materia di reclutamento di personale. Detti Bandi di concorso tipo devono comunque, preventivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indicare il titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere; 2) determinare i criteri, per la valutazione dei titoli e/o delle prove di esame, cui la commissione deve attenersi. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Tale preventiva modalità di determinazione dei criteri costituisce forma di autolimitazione rispetto alle competenze della commissione di concorso (Cfr art. 12 D.P.R. 487 del 1994 e s.i.m), atta a limitare la discrezionalità di tale "Plenum" in ragione di una maggior trasparenza dell'azione amministrativa. 3) Prevedere: <ol style="list-style-type: none"> 3.1) che il punteggio da attribuire per ogni prova a ciascun candidato è dato dalla media aritmetica risultante dei voti espressi da ciascun commissario; 3.2) che la nomina della commissione avvenga previo sorteggio dei componenti, individuati tra Dirigenti e/o funzionari di ruolo dell'amministrazione, in possesso titoli di studio e competenza adeguati e/o in subordine in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, tra i dipendenti in servizio <p>All'accertamento della carenza della professionalità richiesta tra Dirigenti e/o funzionari di ruolo dell'amministrazione provvede l'Area competente in</p>

<p>commissione prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e/o alla selezione;</p> <p>8) La nomina componenti di “comodo” della commissione “accondiscendenti” ad alterare le prove selettive al fine di favorire determinati candidati e/o anche al fine di trarne essi stessi componenti benefici personali (ad esempio di tipo economico e/o di altro tipo) e/o al fine di apparire ben disposti nei confronti dell’organo politico o di derivazione politica che apprezzerrebbe tale alterazione delle prove selettive, al fine di conseguire risultati di tipo politico (ad esempio favorendo iscritti e/o simpatizzanti della parte politica che ha provveduto alla sua nomina);</p> <p>9) La mancata previsione nel bando che almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne e/o il mancato rispetto di tale previsione;</p> <p>g) La possibilità concreta che alcuni candidati conoscano e/o abbiano conoscenza preventiva delle tracce e/o delle prove che saranno somministrate in sede di esame e/o delle domande nel caso della prova orale;</p>	<p>materia di gestione del personale, mediante apposita dichiarazione scritta da citare nel provvedimento di conferimento dell’incarico. Analogamente si procede per la nomina di componenti esterni, in caso di accertamento di carenza di professionalità adeguate e/o tra i Dirigenti e/o funzionari di ruolo dell’amministrazione e/o in servizio presso la stessa. Salvo il caso di procedure di stabilizzazione previste dalla normativa vigente, nel qual caso i componenti le commissioni sono esterni.</p> <p>3.3) prevedere che i commissari interni e/o esterni nominati, rendano apposita dichiarazione in merito all’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità previste dalla vigente normativa;</p> <p>3.4) che alla formalizzazione della nomina dei componenti la commissione, si provvederà successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e/o alla selezione e previo sorteggio dei componenti della commissione;</p> <p>3.5) che almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne;</p> <p>3.6) il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche;</p> <p>3.7) le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di eventuali prove pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali. In ogni caso le materie oggetto del concorso e/o della selezione, devono essere attinenti ai posti da ricoprire, con esclusione di materie non pertinenti con la “Mission” dell’Ente;</p> <p>3.8) Esu Venezia procede alle verifiche anche a campione sulle dichiarazioni dell’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, dei commissari interni e/o esterni nominati, rese ai sensi della lettera b.3.3).</p>
---	---

AREA DI RISCHIO – B

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ivi incluse quelle relative alla Gestione dei fondi strutturali.

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>h) La mancata predeterminazione dei criteri, cosicché sia troppo ampia la discrezionalità amministrativa prodromica all'erogazione;</p> <p>i) La previsione di criteri discrezionali che non garantiscano parità di trattamento (violazione della "par condicio");</p> <p>j) la mancata previsione nel Bando e/o nell'Avviso di cause di tassative esclusione;</p> <p>k) il mancato rispetto delle cause tassative esclusione indicate nel Bando e/o nell'Avviso;</p> <p>l) la disomogeneità nelle valutazioni;</p> <p>m) la discrezionalità nella individuazione dei soggetti al fine dell'attribuzione ai medesimi di vantaggi economici di qualunque genere;</p> <p>n) l'eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di somme e/o vantaggi;</p> <p>o) la ripetizione del riconoscimento di contributi ai medesimi soggetti al di fuori dei casi previsti.</p>	<p>a) Con riferimento all'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio, predisposizione, adozione e pubblicazione di un Bando Unico dei concorsi attraverso il sito web istituzione, contenente:</p> <p>a.1) la precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative all'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio;</p> <p>a.2) la precisa e puntuale predeterminazione delle cause di esclusione dal concorso per l'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio;</p> <p>a.3) l'obbligo del rispetto dei criteri e modalità relative all'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio, di cui alla lettera a.1.), nonché delle cause di esclusione dal concorso di cui alla lettera a.2).</p> <p>b) l'elaborazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva ed approvazione delle stesse per mezzo di apposito provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., nel rispetto delle previsioni del Bando Unico dei concorsi "lex specialis" ;</p> <p>c) l'attribuzione dei benefici previsti nel Bando unico dei concorsi, per mezzo di apposito provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., nel rispetto delle previsioni del Bando Unico dei concorsi "lex specialis" ;</p> <p>d) la verifica del rispetto degli Obblighi di Pubblicazione e trasparenza previsti dalla vigente normativa;</p> <p>e) la formalizzazione dei criteri statistici per l'individuazione delle pratiche da controllare;</p> <p>f) l'estrazione tramite software e verifica a campione sulla regolarità (veridicità) delle autocertificazioni rese dagli studenti;</p> <p>g) la predisposizione di Frequently Asked Questions (FAQ) al fine di fornire risposte alle domande frequenti, poste dagli studenti, per avere chiarimenti in merito ai criteri e/o alle modalità per l'accesso ai concorsi per l'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio (di cui al Bando unico dei concorsi) e/o per la concessione di sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi</p>

	<p>motivazioni, degli interventi e/o servizi e/o prestazioni, di cui agli articoli di cui al TITOLO III</p> <p>Servizi del diritto allo studio universitario, della L.R. n. 8 del 1998 e s.i.m. (di cui al relativo e/o relativi Avvisi) e/o altri vantaggi economici;</p> <p>h) la pubblicazione sul sito web di Esu Venezia, delle determinazioni di liquidazione e attribuzione in favore degli studenti beneficiari dei vantaggi di cui al presente articolo, in conformità e nel rispetto con quanto previsto dalla vigente normativa;</p> <p>i) la determinazione preventiva dei criteri per l'assegnazione dei benefici ("interventi, servizi e le prestazioni") rivolti alla generalità degli studenti, di cui al TITOLO III</p> <p>Servizi del diritto allo studio universitario della L.R. n. 8 del 1998 e s.i.m.;</p> <p>j) il Bando unico dei concorsi in conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 241, del 1990 e s.i.m., determina preventivamente i criteri e modalità per l'erogazione dei benefici ivi previsti, cui l'amministrazione deve attenersi;</p> <p>k) la predisposizione e adozione di apposito Regolamento per la concessione di sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, degli interventi e/o servizi e/o prestazioni, di cui al TITOLO III</p> <p>Servizi del diritto allo studio universitario della L.R. n. 8 del 1998. Con detto Regolamento l'Amministrazione, in conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 241, del 1990 e s.i.m., determina preventivamente i criteri e modalità per l'erogazione dei benefici ivi previsti, cui l'amministrazione deve attenersi.</p>
--	---

AREA DI RISCHIO – C
Contratti pubblici

FASE 1 - PROGRAMMAZIONE

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio contratti pubblici– Fase di Programmazione

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>il nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 36 del 31.03.2023 ha determinato un'efficace spinta verso la digitalizzazione delle procedure di gara, e più in generale su tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici; in particolare sono coinvolte tutte le fasi del contratto, e in particolare la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione. Di conseguenza, le piattaforme di e-procurement dovranno garantire non solo e non più la digitalizzazione della fase di gara, ma anche tutte le attività propedeutiche e successive al momento dell'aggiudicazione, come la fatturazione e i pagamenti agli OE.</p> <p>Processi e procedimenti rilevanti (fase di programmazione):</p> <p>Nella fase di programmazione possono rilevare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formulazione ed invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti nei tempi previsti dalla centrale di committenza/SUA (Stazione Unica Appaltante (Ove vi si ricorra)); - definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate); - verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati; - formulazione del fabbisogno secondo codifiche proprie delle centrali di committenza (Ove vi si ricorra) anche mediante l'utilizzo di modelli e vocabolari comuni; - pubblicazione della programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale di committenza (Ove vi si ricorra); <p>Possibili eventi rischiosi e relative anomalie:</p> <p>Per la fase di formulazione e comunicazione dei fabbisogni possono rilevare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti. In tale fase, di formulazione e comunicazione dei fabbisogni costituiscono elementi rilevatori del rischio, il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti; - la mancata o non chiara definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e la definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate). Ciò può comportare la parziale comunicazione con la centrale, generando una progettazione e un'aggiudicazione non allineata con i reali fabbisogni oppure l'aggiudicazione di prodotti che non corrispondono alle esigenze e che non verranno poi acquisiti. 	<p>MISURE della FASE DI PROGRAMMAZIONE</p> <p>In fase di programmazione si ritiene di dover adottare le misure preventive di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Motivare in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base delle esigenze effettive, trasmesse dalle Aree. b) Verifica/controllo (Audit) sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento dell'acquisto di beni e/o servizi medesimi, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia, anche se effettuata mediante il mercato elettronico. c) Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture, mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni, anche al fine di non ricorrere a debiti fuori bilancio; d) per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 36 del del 31.03.2023 e relativi allegati. e) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni da parte dei fornitori anche con riferimento alle future scadenze contrattuali, prevedendo: <ol style="list-style-type: none"> e.1) obblighi di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del Progetto e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara, al fine di evitare proroghe dei contratti. In ogni caso, resta salva qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (Cfr . art. 28, del d.lgs n° 36/2023) nonché la possibilità di proroga, in conformità con quanto disposto dall'articolo 120 del D.lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione ove prevista nel bando e nei documenti di gara la relativa opzione di proroga, nel qual caso la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. (Competenza: RUP e/o DEC; cfr. ALL. I.2 del d.lgs n° 36/2023). Resta la proroga ai fini di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 120 c. 10 e c. 11 del d.lgs

In tale fase, il rischio può derivare:

dall'invio delle comunicazioni/informazioni da parte di soggetti non titolati;

- dalla pubblicazione/effettuazione di gare con oggetti sovrapponibili a quelli delle centrali di committenza;
- dalla presenza di proroghe contrattuali per beni e servizi oggetto di strumenti attivi delle centrali;
- dalla presenza di solleciti da parte delle centrali di acquisto.
- L'elusione degli obblighi di adesione causata dall'assenza di strumenti e procedure di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati;
- il mancato rispetto o utilizzo dei vocabolari o delle codifiche previste dalla centrale/SUA (Ove vi si ricorra) porta alla formulazione di un fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara da parte delle centrali;
- l'effettuazione di acquisizioni autonome in presenza di strumenti messi a disposizione dalla centrale, causata dal mancato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale stessa.

Nella fase di programmazione si rilevano le anomalie di seguito indicate che costituiscono elementi rivelatori di una programmazione carente e, consequenzialmente segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità amministrativa:

- a) Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione;
- b) l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali;
- c) la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto;
- d) Il reiterato inserimento di specifici interventi nell'ambito della programmazione, cui non consegue la fase di affidamento ed esecuzione;
- e) la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida.

n° 36/2023) nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente". In tal senso la proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto. Essa pertanto è consentita quando concorrono cumulativamente le circostanze di seguito indicate :

- quando essa dipenda da ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione;
 - vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
 - Sia già in corso di espletamento il procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente.
- L' art. 120 c. 10 del d.lgs n° 36/2023 si riferisce esclusivamente all'opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara ;
L' art. 120 c. 11 del d.lgs n° 36/2023 disciplina, invece, la proroga del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore.
- f) Nel provvedimento con cui si procede alla proroga del contratto, alla lettera e), devono essere esplicitate le circostanze di cui ai punti e.1.1); e.1.2) ; e.1.3);
 - g) ove possibile, ESU Venezia rende noto mediante un avviso di preinformazione le forniture e/o servizi e/o lavori che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi nel rispetto e anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 81 del d.lgs n° 36/2023 e s.i.m, ivi incluse le procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara di cui all'art. 76 del d.lgs n° 36/2023 ;
Formalizzare il coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.

FASE 2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio dell'Area di rischio contratti pubblici– Fase di Progettazione della gara

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>Premessa Fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del D.lgs. 36/2023 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" e salvo restando il conseguimento della qualificazione ai sensi dell'articolo 63 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza" e ferme per tali ipotesi la responsabilità per le sole attività ad esso direttamente imputabili, ai sensi dell'articolo 62, del medesimo D.lgs 36 del 2023, ESU di Venezia procede alla progettazione della gara con riferimento agli acquisti di beni, servizi, forniture e/o lavori, ad esso consentiti.</p> <p>Ai fini della progettazione della gara, sono particolarmente rilevanti i seguenti processi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; b) la nomina del responsabile del procedimento; c) l'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; d) l'individuazione degli elementi essenziali del contratto (determinazione della base d'asta); e) la determinazione dell'importo del contratto; f) la scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; g) la predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; h) la definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. <p>Nella fase di progettazione si ritiene di dover considerare gli eventi rischiosi di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la nomina di Responsabili del Progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; b) la nomina di responsabili del Progetto privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; c) l'anticipazione di notizie inerenti le procedure di gara ancora non pubblicate, solo ad alcuni operatori economici, allo scopo di anticipare solo ad essi, la volontà di bandire determinate gare e/o i contenuti della documentazione di gara, cosicché dette notizie possano essere idonee a alterare la "par condicio" tra i futuri partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica; 	<p>Misure di prevenzione</p> <ol style="list-style-type: none"> a) In coerenza con quanto disposto dall'articolo 15 del d.lgs. 36/2023, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione la stazione appaltante individua nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui dall'articolo 37 del d.lgs. 36/2023 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Qualora si ricorra ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza/SUA si nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del Progetto che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 c. 2 e segg. Del d.lgs. 36/2023 il RUP (Responsabile Unico di Progetto) – <i>Project Manager</i> è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.; <p>Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di Progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di Progetto per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 "Conflitto di interessi", né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs.165/2001;

<p>d) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>e) l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo concessione in luogo di appalto o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>f) La predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>g) La definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;</p> <p>h) La predisposizione di prescrizioni del bando e/o delle clausole contrattuali e/o degli atti di gara volti ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>i) l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;</p> <p>j) la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente e/o altro fornitore, grazie ad informazioni conosciute dall'amministrazione che possono favorire determinati operatori economici.</p> <p>Tra le anomalie da considerare, si ritiene di dover evidenziare gli elementi rivelatori di seguito indicati:</p> <p>a) La mancanza di rotazione nel conferimento di incarico di Responsabile del procedimento;</p> <p>b) il supporto al Responsabile del procedimento, prestato in maniera troppo assidua dai medesimi tecnici esterni;</p> <p>c) La mancanza di approfondimenti volti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche in merito all'utilizzo e/o ad altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti;</p> <p>d) la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre e/o negli atti di gara degli elementi essenziali del contratto, quali la causa, l'oggetto, la forma e/o le modalità per l'accordo fra le parti;</p> <p>e) la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione e/o in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 30, del D.lgs. 36/2023 mediante criteri di partecipazione alle gare tali da escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.</p> <p>In merito si specifica che ai sensi dell'Allegato I.1) (Definizioni), "Ai fini del presente codice si intende per: "...«microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro...";</p>	<p>c) Le funzioni di RUP sono assegnate ex lege ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e dell'ALL. I.2. "Attività del RUP";</p> <p>d) Il RUP deve essere in possesso delle competenze professionali di cui agli artt. 4 e 5 dell'ALL. I.2. "Attività del RUP" (cui si rinvia per ogni miglior dettaglio e conoscenza, anche ai fini dell'applicazione del medesimo atto);</p> <p>e) Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento adottato, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel presente Piano. Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di Presidente della commissione giudicatrice (art. 93 del D.lgs. 36/2023), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza;</p> <p>f) Fermo restando quanto previsto nelle lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento alla nomina, ruolo e compiti, requisiti del RUP, nei procedimenti di appalti e concessioni, si rinvia alle prescrizioni di cui all'ALL. I.2 del d.lgs. 36/2023, (cui si rinvia per ogni miglior dettaglio e conoscenza, anche ai fini dell'applicazione del medesimo atto) e successive modifiche;</p> <p>g) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;</p> <p>h) Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti (art. 50 del d.lgs. 36/2023) procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Codice Contratti;</p> <p>i) La digitalizzazione degli appalti porta importanti novità anche nell'ambito dei microaffidamenti, ovvero per le procedure afferenti ad appalti di lavori e servizi sotto i 5 mila euro, con l'obbligo di ricorrere alle piattaforme certificate. Anche se le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA o a sistemi analoghi per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5 mila euro, nel nuovo Codice dei contratti all'art. 25 è stato previsto, dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice Contratti. Anche "Acquisti in Rete PA" ha adeguato il Mercato elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione alle nuove disposizioni normative.</p> <p>Con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.</p> <p>Ove non si ricorra agli acquisti di servizi e/o forniture utilizzando le convenzioni CONSIP, nella determina a contrarre deve essere indicata la motivazione del mancato ricorso a dette convenzioni e gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, devono utilizzare ai fini della determinazione della base d'asta, come</p>
---	---

<p>f) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori, nelle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>g) la fissazione di specifiche tecniche che discriminino determinati operatori e/o che ne favoriscano alcuni;</p> <p>h) carente e/o insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti;</p> <p>i) insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi, in difformità con quanto previsto dall'articolo 14, del D.lgs 36 del 2023 e/o allo scopo di frazionare la fornitura dei servizi e/o forniture ;</p> <p>j) l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico, al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>k) La mancata pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate;</p> <p>l) La mancanza contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte, allo scopo di favorire uno /o più operatori ed in violazione della "par condicio";</p> <p>m) la mancata redazione di progetti e capitolati sufficientemente dettagliati atti a definire adeguatamente l'oggetto della prestazione e/o delle prestazioni in fase esecutiva;</p> <p>n) la previsione di criteri di aggiudicazione della gara e/o di valutazione delle offerte tecniche, eccessivamente discrezionali e/o, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, non pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, allo scopo di ampliare fuori misura la discrezionalità della commissione di gara e/o atti a favorire uno e/o più operatori e/o che in violazione della "par condicio" non garantiscono, la possibilità di una concorrenza effettiva e che non sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Tra le anomalie da considerare, si ritiene di dover inoltre evidenziare, con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale mancato rispetto delle indicazioni di ANAC;</p> <p>o) il ricorso al criterio dell'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate;</p> <p>p) la mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità delle varianti in sede di offerta e/o in difformità con quanto disposto dall'articolo 108, comma 4, del D.lgs n° 36 del 2023;</p>	<p>limiti massimi per la stipulazione dei contratti, i parametri di prezzo- qualità quali risultanti dalle Convenzioni medesime ; è fatto obbligo ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ovvero ove presente, al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Gli acquisti di beni e servizi, per le categorie merceologiche presenti nel mercato elettronico, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 450 della citata Legge 296 del 2006 e s.i.m., sono nulli. Ove il bene e/o servizio che si intende acquisire non sia presente nel Mercato Elettronico, il Responsabile del Progetto previa adeguata verifica, ne dà atto nella determina a contrarre e procede all'acquisto nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia anche se effettuate mediante il mercato elettronico. Salva eventuale idonea motivazione riportata nella determina a contrarre, anche per importi inferiori a 40 mila Euro, si privilegia ove possibile, il confronto concorrenziale a mezzo RDO (Richiesta di offerta- nel caso ad es. del MEPA) e/o mediante invito a più concorrenti/fornitori di beni e/o servizi, nel caso in cui in bene e/o servizio non sia presente nel Mercato Elettronico (MEPA) previo, ricorso in quest'ultimo caso all'Albo fornitori, ove presente, o ad Avviso di manifestazione di interesse;</p> <p>j) All'atto della nomina il responsabile del Progetto rende apposita dichiarazione in merito alla non sussistenza di cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e/o altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa ;</p> <p>k) In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., è obbligatoria la motivazione delle determinazioni a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale. In particolare quando la scelta della tipologia contrattuale ricada su un contratto di concessione in luogo di un contratto di appalto, fermo in ogni caso l'obbligo di motivazione sul sistema di affidamento, occorre dare atto nel provvedimento delle ragioni di tale scelta;</p> <p>l) Il Direttore Generale con propria circolare, detta le direttive interne/linee guida, cui gli Uffici devono attenersi ai fini della determinazione del valore stimato del contratto (base d'asta) avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Detta circolare in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ove non si ricorra agli acquisti di servizi e/o forniture utilizzando le convenzioni CONSIP, nella determinazione a contrarre deve essere indicata la motivazione del mancato ricorso a dette convenzioni e gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, devono utilizzare ai fini della determinazione della base d'asta, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, i parametri di prezzo-qualità quali risultanti dalle Convenzioni medesime ; • Al fine della verifica della congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi (il cui importo sia inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023) effettuati al di fuori
--	---

	<p>del mercato elettronico della pubblica amministrazione (si deve tener conto ove possibile dei “Prezzi di riferimento” degli analoghi servizi e forniture reperibili sul sito ANAC e/o mediante consultazione (ove possibile) delle quotazioni dei listini della Camera di Commercio di Roma e/o mediante consultazione dei siti internet dedicati alla compra vendita elettronica;</p> <p>m) assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti per importi sotto soglia comunitaria;</p> <p>n) assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;</p> <p>o) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. In particolare in conformità con quanto disposto dall’art. 58 c.2 e 3 del D.lgs.36/2023 “Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.”. Altresì nella determina a contrarre deve essere indicata la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. Gli atti di gara, prevedono l’esclusione dei candidati e/o concorrenti solo nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per</p> <p>p) assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti per importi sotto soglia comunitaria;</p> <p>q) assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;</p> <p>r) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. In particolare in conformità con quanto disposto dall’art. 58 c.2 e 3 del D.lgs.36/2023 “Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.”. Altresì nella determina a contrarre deve essere indicata la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. Gli atti di gara, prevedono l’esclusione dei candidati e/o concorrenti solo nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito e/o i relativi atti di gara non possono contenere ulteriori prescrizioni concernenti l’esclusione a pena di nullità delle prescrizioni stesse;</p> <p>s) Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, procedere alla preventiva</p>
--	--

	<p>determinazione degli elementi, dei criteri, sub criteri e sub pesi, utilizzando ai fini del calcolo dell'offerta i metodi e/o le formule indicati (cfr. art. 108 c. 7 e c. 8 del D.lgs. 36/2023)</p> <p>t) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;</p> <p>u) Procedere al controllo sui bandi, capitolati e/o disciplinari predisposti dall'Amministrazione, al fine di per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione; Il Bando di gara (e i relativi allegati) deve dettagliare in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 36/2023;</p> <p>v) Il Bando e/o la documentazione di gara, reca clausole e/o formule standardizzate, conformi alle prescrizioni normative, con riguardo a garanzie per la partecipazione alla procedura (art. 106 del D.lgs. 36/2023) tracciabilità dei pagamenti (art. 3, legge 136/2010- v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e successive modifiche) e termini di pagamento agli operatori economici (art. 4 -DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 -Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);</p> <p>w) In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, gli avvisi, i bandi e/o le lettere di invito e/o i contratti e/o la documentazione di gara, predisposti dall'amministrazione, adottano una clausola risolutiva del contratto a favore di ESU di Venezia per il caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, qualora sottoscritti dall'Amministrazione. In difetto ove possibile, Esu di Venezia nel predisporre le clausole relative a prescrizioni di tal genere si autovincola a protocolli di legalità o patti di integrità sottoscritti dalla Regione Veneto, ove presenti;</p> <p>x) Adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di Responsabili del Progetto a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari;</p> <p>y) Pubblicazione di un avviso in cui l'Amministrazione rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.</p>
--	--

FASE 3 - DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio dell'Area di rischio contratti pubblici- Fase di Scelta del Contraente

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>Fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del D.lgs. 36/2023 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" e salvo restando il conseguimento della qualificazione ai sensi dell'articolo 63 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza" e ferme per tali ipotesi la responsabilità per le sole attività ad esso direttamente imputabili, ai sensi dell'articolo 62, del medesimo D.lgs 36 del 2023, ESU di Venezia procede alla progettazione della gara con riferimento agli acquisti di beni, servizi, forniture e/o lavori, ad esso consentiti.</p> <p>Per tali finalità, i processi e procedimenti rilevanti in questa fase sono di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; b) la fissazione dei termini per la presentazione delle offerte; c) il trattamento e la custodia della documentazione di gara; d) la nomina della commissione di gara; e) la gestione delle sedute di gara; f) la verifica dei requisiti di partecipazione; g) la valutazione delle offerte e la verifica di anomalie dell'offerta; h) l'aggiudicazione provvisoria; i) l'annullamento della gara; j) la gestione di elenchi o albi di operatori economici. <p>In questa fase gli eventi rischiosi rilevanti, derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti, manipolino con pratiche distorte e/o elusive del dettato normativo, le disposizioni che governano i processi sopra elencati, al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, si individuano gli eventi rischiosi rilevanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La predisposizione di criteri non conformi alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e suoi Allegati, allo scopo di restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; b) l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara allo scopo di alterarne l'esito, in violazione della "par condicio" e/o al fine di favorire un operatore determinato; c) la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; d) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. <p>Anomalie significative: in questa fase elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura, si rinvencono nelle carenze relative alle omissioni e/o atti e/o comportamenti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; 	<p>Misure di Prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> a) In coerenza con quanto disposto dall'articolo 28 del D.lgs. 36/2023 la documentazione di gara e/o le informazioni complementari necessarie alla partecipazione alla gara. La documentazione di gara e/o le informazioni complementari devono essere scaricabili ai fini della conoscenza delle prescrizioni della "lex specialis" nonché ai fini della partecipazione alla gara stessa; b) Nel rispetto della "par condicio", Esu Venezia nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dà adeguata pubblicità online delle richieste di chiarimento e/o dei quesiti sulla procedura, formulate dai concorrenti e delle relative risposte. Nella pubblicazione online delle richieste di chiarimento e/o dei quesiti sulla procedura, formulate dai concorrenti e delle relative risposte, Esu Venezia presta particolare attenzione al rispetto del divieto di divulgare informazioni cui alla sub lettere c.1) e c.2), della lettera c). Per le finalità anzidette la "lex specialis" di gara, regola con apposita disposizione le modalità, i tempi e ogni altra prescrizione per la richiesta di chiarimenti; c) Fermo restando quanto previsto nelle lettere a) e b), in conformità con quanto disposto dall'articolo 35 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.lgs n. 36/2023, fatta salva la disciplina prevista dal medesimo D.lgs n. 36, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito: <ul style="list-style-type: none"> - 1) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; - 2) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare; - 3) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione; - 4) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione; - 5) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione. - 6) Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo

<p>b) l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; - il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; - l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, dei commissari interni e/o esterni nominati;</p> <p>c) l'alto numero di concorrenti esclusi;</p> <p>d) la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;</p> <p>e) l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi;</p> <p>f) valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;</p> <p>g) l'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni dell'offerta addotte dal concorrente;</p> <p>h) l'accettazione di giustificazioni dell'offerta di cui non si è verificata la fondatezza;</p> <p>la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.</p>	<p>quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:</p> <p>- 1) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;</p> <p>- 2) sono esclusi in relazione:</p> <p>-) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;</p> <p>-) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;</p> <p>-) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.</p> <p>d) Salvo quanto espressamente previsto nel D.lgs n. 36, del 2023, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 35, del medesimo Decreto legislativo, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.</p> <p>e) Il Bando e/o gli atti di gara indicano e/o individuano il nominativo del soggetto cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. Detto soggetto è individuato di norma nella persona del Responsabile del procedimento;</p> <p>f) Il Direttore Generale con apposite Direttive/linee guida interne, da trasmettere agli Uffici competenti ai fini dei consequenziali adempimenti, individua con riferimento a ciascun tipo di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, i termini, superiori a quelli minimi previsti dalla vigente normativa, da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori;</p> <p>g) Ai fini dell'idoneità ed inalterabilità dei sistemi di protocollazione delle offerte, L'Ufficio protocollo di Esu Venezia:</p> <p>g.1) in caso di consegna a mano, il funzionario addetto e/o un suo delegato, riporta data e ora di arrivo sul plico contenente l'offerta. Al fine di evitare che per offerte pervenute fuori termine, siano riportati sul plico e sulla ricevuta, data e ora di arrivo non conformi al vero, è necessario che sia il plico che la ricevuta che deve essere necessariamente rilasciata al presentante l'offerta, rechi l'attestazione di tali elementi. Tale attestazione deve avvenire ove possibile e salva l'ipotesi la sostenibilità della misura, in presenza e con la sottoscrizione di due dipendenti addetti dell'Amministrazione;</p>
--	--

	<p>g.2) in caso di trasmissione mediante il servizio postale e/o a mezzo corriere, il funzionario addetto e/o un suo delegato, riporta data e ora di arrivo sul plico contenente l'offerta, nonché sulla ricevuta e/o sulla cartolina di ritorno;</p> <p>Il Direttore Generale con apposite Direttive/linee guida interne, da trasmettere agli Uffici competenti ai fini dei consequenziali adempimenti, impartisce disposizioni, per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive;</p> <p>I verbali delle sedute di gara descrivono le specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte. In particolare i verbali delle sedute di gara devono comunque dare atto delle cautele a tal fine adottate. In particolare i Plichi contenenti le offerte, sono conservati in apposito archivio accessibile al solo Responsabile del procedimento. Quest'ultimo prima dell'inizio di ogni seduta, con apposito verbale procede alla consegna delle buste contenenti le offerte al Presidente della Commissione di gara. Analogamente procede al ritiro e alla conservazione dei Plichi contenenti le offerte al termine di ogni seduta. Con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti, qualora si proceda alla scelta del contraente con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), gli atti di gara, prevedono che l'Offerta tecnica debba essere presentata sia in formato cartaceo, sia a mezzo di supporto informatico, da individuare e/o indicare negli atti di gara; attestazione deve avvenire ove possibile e salva l'ipotesi la sostenibilità della misura, in presenza e con la sottoscrizione di due dipendenti addetti dell'Amministrazione;</p> <p>h) In conformità con quanto disposto dall'articolo 93 "Commissione giudicatrice" del Dlgs n. 36 del 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. - La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. - La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione - La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La
--	---

	<p>commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.</p> <p>- Non possono essere nominati commissari:</p> <p>a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;</p> <p>b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;</p> <p>c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.</p> <p>- Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del Progetto di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.</p> <p>- Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.</p> <p>j) L'Art. 25 del D.lgs. 36/2023 (Piattaforme di approvvigionamento digitale) stabilisce quanto segue:</p> <p>1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.</p>
--	--

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.
5. La data, l'ora e il luogo del sorteggio dei componenti la commissione sono pubblicati sugli atti di gara e/o sul sito di Esu Venezia, in modo da consentire ai concorrenti di poter partecipare alle operazioni di sorteggio pubblico;
6. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
7. I commissari e i segretari delle commissioni, sono soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli, 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 77 del D.lgs n. 36 del 2023. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
9. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato tra i commissari sorteggiati;
10. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai punti 6, 7 e 8;
11. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, chi svolge attività in merito agli adempimenti al presente Piano, non può in ogni caso far parte delle commissioni di gara. Per l'effetto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, non può far parte delle commissioni di gara;
12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione. Il compenso massimo per i commissari, non può essere superiore a quello individuato, con decreto di cui all'articolo 93 del D.lgs n. 36 del 2023. Ai componenti la commissione, dipendenti di Esu di Venezia, non può essere corrisposto alcun compenso, anche quando sorteggiati ;
13. In coerenza con quanto disposto all'articolo 93 del D.lgs n. 36 del 2023 e fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione;

	<ol style="list-style-type: none"> 14. Il Bando di gara e/o gli atti di gara (“lex specialis”) dettano disposizioni relative alle modalità e/o le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento (cfr artt. 110, del D.lgs n. 36 del 2023), le disposizioni della “lex specialis”, prevede espressamente l’obbligo di motivazione anche nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione; 15. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, la Commissione nel verbale e/o nei verbali di seduta e/o ove competente il RUP, con proprio atto, formalizzano adeguatamente le verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”; 16. Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico; 17. Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara; 18. Obbligo di segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile; <p>Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Area</p>
--	---

FASE 4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio dell'Area di rischio contratti pubblici– Fase di Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>Nella fase di verifica dell'aggiudicazione del contratto, i processi rilevanti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 36/2023 funzionale all'aggiudicazione ; b) la verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione (Cfr. art. 99, D.lgs n. 36 del 2023); c) l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti; le esclusioni e le aggiudicazioni; d) la formalizzazione dell'efficacia dell'aggiudicazione; e) la stipula del contratto. <p>In questa fase i possibili eventi rischiosi attengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; b) nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per escludere l'aggiudicatario e favorire l'operatore e/o gli operatori economici che seguono nella graduatoria; c) la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. <p>In questa fase le anomalie significative atte a rivelare il non corretto operato degli uffici precedenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario, che hanno presentato offerta, che evidenzino la violazione di legge da parte dell'amministrazione; b) la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 90 del D.lgs n. 36 del 2023; c) l'immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione; d) l'immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. <p>15.</p>	<p>Misure di Prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il Direttore Generale con proprie Direttive interne, individua modalità che assicurino la verifica collegiale dei requisiti. Al fine della redazione di una proposta di Direttive/linee guida interne di cui alla presente lettera, il Direttore Generale, può avvalersi di un Dirigente. In tale ultima ipotesi, la redazione della proposta delle predette Direttive/linee guida interne, costituisce obiettivo del Dirigente e oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e il cui termine per il raggiungimento, determina la tempistica per l'adozione della misura di cui alla presente lettera ; b) Predisposizione di una lista di controllo (Check list) atta alla verifica del rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti (Check list), il Direttore Generale, può avvalersi di un Dirigente. In tale ultima ipotesi, la predisposizione della proposta di Check list, può costituire obiettivo del Dirigente ed oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e il cui termine per il raggiungimento determina la tempistica per l'adozione della misura di cui alla presente lettera; c) In conformità con quanto disposto dall'articolo 28, del D.lgs. n. 36 del 2023, le informazioni relative alla procedura di aggiudicazione devono essere pubblicate e aggiornati, nella sezione "Amministrazione trasparente" tempestivamente, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del D.lgs n. 33 del 2013 e s.i.m.



FASE 5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio dell'Area di rischio contratti pubblici- Esecuzione del Contratto

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>Salve le ipotesi di cui all'articolo, 62 del D.lgs. 36/2023 e All. II.4 del D.lgs. 36/2023 -in cui l'esecuzione del contratto è svolto da centrali di committenza, per conto dell'Amministrazione, nelqual caso ESU Venezia è responsabile per le sole attività ad essa direttamente imputabili, nella fase di Esecuzione del contratto gestita direttamente dall'Amministrazione, i processi rilevanti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione delle modifiche del contratto originario; b) l'autorizzazione al subappalto; c) l'ammissione delle varianti; d) le verifiche in corso di esecuzione; e) la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); f) l'apposizione di riserve; g) la gestione delle controversie; h) l'effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. <p>In questa fase, i principali eventi rischiosi si rinvencono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; b) l'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato, introducendo elementi che, violando la "par condicio", se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un diverso confronto concorrenziale nella fase di scelta del contraente; c) nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; d) l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; e) il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore; f) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art. 3, legge 136/2010- v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e successive modifiche) <p>In questa fase le anomalie significative atte a rivelare il non corretto operato degli uffici preposti al controllo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una illogica motivazione o incoerente o carente, del provvedimento di adozione di una variante, con specifico 	<p>Misure di Prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Le modifiche, nonché le varianti, di contratti durante il periodo di efficacia, sono consentite solo nel rispetto dei limiti e le modalità di cui al D.lgs. 36/2023 e in particolare dell'articolo 120 del medesimo decreto; b) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Osservatorio di cui all'articolo 222, del D.lgs n. 36/2023 e all'ANAC, delle varianti, in conformità con quanto disposto dall'articolo 120, comma 1, del medesimo D.lgs n. 36/2023; c) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni e dei relativi provvedimenti adeguatamente motivati con cui si adottano detti accordi, con riferimento alle transazioni, in conformità con quanto disposto dall'articolo 212 "Transazione" del D.lgs. 36/2023 -sel'importo di ciò che l'amministrazione concede o rinuncia eccede la somma di 100.000 euro, in caso di servizi e/o forniture, ovvero 200.000 euro, in caso di lavori pubblici, è necessario il parere dell'Avvocatura della Regione del Veneto, o di altro legale di fiducia, che difende ESU di Venezia. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità d) Restano in ogni caso esperibili i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, nei limiti e nel rispetto delle modalità di cui alla Parte I, Titolo II, Capo II (artt. da 210 a 220, del D.lgs n.36/2023); e) Nei contratti di lavori e/o servizi e/o forniture, prevedere modalità di controllo in merito alla corretta esecuzione del contratto al rispetto delle modalità e dei tempi relativi all'adempimento delle obbligazioni da parte dell'appaltatore e le relative penalità per il caso di inadempimento, individuando il soggetto e/o i soggetti preposti alla verifica sulla regolare esecuzione del contratto medesimo, ai relativi controlli e a comminare le penalità in caso di inadempimento. Per tale finalità, ove possibile, possono essere adottate liste di controllo (Check list), idonee alla verifica/controllo, delle prestazioni oggetto delle obbligazioni dedotte in contratto. A tal fine il Direttore Generale può attribuire al Dirigente l'obiettivo di individuare le modalità per il flusso di comunicazioni e/o di predisporre apposita lista di controllo (Check list) entro un determinato periodo temporale. <p>Il Raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e il cui termine per il raggiungimento determina la tempistica per l'adozione concreta operatività della misura. Dette liste, per le finalità di cui all'articolo 113, del D.lgs n. 36/2023, sono gestite dal Responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.</p>

<p>avuto particolare riguardo:</p> <p>a.1.) all'imprevedibilità dell'evento che giustifica la variante;</p> <p>a.2.) alla mancata acquisizione, ove necessario, in base alla vigente normativa, dei pareri e/o autorizzazioni necessari;</p> <p>a.3.) l'esecuzione dei lavori in variante intervenuti prima dell'approvazione della relativa perizia;</p> <p>b) la concessione di proroghe dei termini di esecuzione rispetto ai tempi attesi;</p> <p>c) il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti;</p> <p>d) la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto;</p> <p>e) la mancanza del Piano di Sicurezza e coordinamento;</p> <p>f) l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge;</p> <p>g) l'assenza e/o la non adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo. In particolare nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture l'assenza e/o non adeguata e/o non conforme istruttoria relativa alla revisione periodica del prezzo, in difformità con quanto previsto dalla vigente normativa.</p>	<p>Il Responsabile Unico del Progetto, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o di ulteriori figure;</p> <p>f) Nel corso di validità del presente Piano, saranno rese esecutive procedure affinché, in fase di liquidazione delle prestazioni, il soggetto e/o i soggetti preposti alla verifica sulla regolare esecuzione del contratto (anche per prestazioni periodiche), provvedono a predisporre la relativa proposta di provvedimento e/o il provvedimento ove competente/i alla adozione del medesimo prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; • l'attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare in riferimento alle somme impegnate; <p>la verifica dei presupposti giuridici per procedere alla liquidazione e/o al pagamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Regolarità DURC, l'atracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.i.m.).</p>
--	--

FASE 6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio dell'Area di rischio contratti pubblici- Rendicontazione del Contratto

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>Nella rendicontazione del contratto, fase in cui l'amministrazione procede alla verifica della conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, i processi rilevanti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il procedimento di nomina del collaudatore e/o della commissione di collaudo; b) il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo e/o del certificato di verifica di conformità; c) il procedimento di verifica della corretta esecuzione della prestazione nel caso di affidamenti di servizi e forniture per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione; d) le attività connesse alla rendicontazione dei lavori sotto soglia da parte del responsabile del procedimento. <p>In questa fase, i principali eventi rischiosi si rinvergono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) In comportamenti omissivi e/o volti ad alterare, l'attività di controllo/verifica della corretta esecuzione della prestazione, allo scopo di perseguire interessi privati e/o diversi da quelli dell'Amministrazione anche mediante l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; b) l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; c) il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; d) la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera, nei modi e/o termini previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento ad eventuali vizi occulti; <p>In questa fase si ritiene che le anomalie significative, atte a rivelare e/o evidenziare comportamenti non corretti da parte delle persone e/o degli uffici preposti agli adempimenti connessi alla fase in esame e/o a fungere da elementi rivelatori di un'inadeguata rendicontazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'incompletezza della documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, ed in particolare; <ul style="list-style-type: none"> a.1) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativi; a.2) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo; 	<p>Misure di Prevenzione</p> <p>Ai fini della verifica scostamento circa i tempi di esecuzione di ciascun contratto, i competenti uffici procedono a calcolare la differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e/o dal contratto sottoscritto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto. Qualora lo scostamento sia rilevante e non giustificato il Direttore Generale, su proposta del Dirigente competente, provvede all'adozione di misure atte a prevenire il fenomeno ed all'accertamento delle cause</p>

<p>a.3) (l'eventuale) documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto;</p> <p>b) il mancato invio di informazioni al Responsabile del procedimento, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <p>b.1) verbali di visita in corso d'opera;</p> <p>b.2) della formale comunicazione da parte dell'organo di collaudo, al Responsabile Unico del Progetto del prolungarsi delle operazioni di collaudo;</p>	
---	--

AREA DI RISCHIO – D
Incarichi e Nomine

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio – Incarichi e nomine

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>I processi rilevanti e i principali eventi rischiosi che si rinvergono in tale ambito sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la mancanza di procedura ad evidenza pubblica, per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni; b) il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione universitaria, al di fuori delle deroghe in merito al requisito della comprovata specializzazione universitaria previste nell'articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.i.m.; c) la mancata determinazione e/o determinabilità dell'oggetto della prestazione e/o la sua non corrispondenza alle competenze attribuite all'amministrazione dalla vigente normativa e/o alla mancata individuazione di obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché la mancanza di coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione; d) il mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione; 	<p>Misure di Prevenzione</p> <p>Al conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.i.m., si può ricorrere solo in presenza delle condizioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Per esigenze per le quali l'amministrazione non può far fronte con personale in servizio; b) Fermo restando quanto disposto nella lettera a), gli incarichi individuali, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Restano salve le deroghe in merito al requisito della comprovata specializzazione universitaria previste nell'articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.i.m.; c) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; d) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; g) Verifica da parte dei competenti uffici della insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previsti dalla vigente normativa.

AREA DI RISCHIO – E
Affari legali e contenzioso

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio - Affari legali e contenzioso

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>Con riferimento all'Area di rischio relativa Affari legali e contenzioso, i processi rilevanti e i principali eventi, possono essere rinvenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nella possibilità di nominare legali esterni senza il rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa; b) Procedere a atti transattivi per importi il cui valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici in assenza di preventivo parere in via legale dell'Avvocatura Regionale del Veneto o di un legale di fiducia ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del D.lgs 50 del 2016; c) Salvo vi siano motivi oggettivi che non rendano conveniente la costituzione in giudizio, non procedere alla costituzione in giudizio e/o comunque alla difesa, creando un danno all'amministrazione e/o al fine di avvantaggiare la controparte. 	<ul style="list-style-type: none"> a) ESU Venezia è difesa in giudizio dall'Avvocatura Regionale del Veneto, salvo il caso in cui l'Avvocatura stessa possa rifiutare la difesa per ragioni di incompatibilità e/o per altra causa; b) Gli accordi transattivi per importi il cui valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, sono conclusi solo previa acquisizione del preventivo parere dell'Avvocatura Regionale del Veneto, o di un legale di fiducia, reso per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del D.lgs 50 del 2016; c) ESU di Venezia prima di costituirsi in giudizio sia come attore e/o ricorrente, sia come convenuto e/o resistente, chiede ai competenti Uffici, l'invio nei termini prestabiliti nella richiesta, idonea relazione sui fatti e della relativa documentazione e se vi siano motivi oggettivi che rendano necessario promuovere e/o resistere alla lite di cui trattasi nell'interesse dell'Amministrazione. Qualora vi sia necessità di costituirsi in giudizio per promuovere e/o resistere alla lite, la relazione e la relativa documentazione, vengono trasmesse all'Avvocatura Regionale del Veneto ai fini della difesa in giudizio di ESU Venezia.

AREA DI RISCHIO – F
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio -- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>Con riferimento all'Area di rischio Gestione delle entrate, i processi rilevanti e i principali eventi rischiosi che si rinvergono in tale ambito sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito; b) mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata; c) mancata fatturazione e/o riscossione, nel caso in cui il debitore sia concessionario e/o affittuario, di immobili di ESU Venezia e per i quali debba corrispondere un prezzo/canone la concessione e/o per l'affitto; d) mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. <p>Con riferimento all'Area di rischio Gestione delle spese i processi rilevanti e i principali eventi rischiosi che si rinvergono in tale ambito sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione; b) Possibile eccesso di discrezionalità nei procedimenti di emissione dei mandati; c) Mancanza di flussi informativi su eventuali deroghe e scostamenti con riferimento alle lettere a) e b); d) eventuali situazioni di esposizione dei dipendenti al conflitto di interessi; e) mancata rotazione del personale; f) Mancata adozione/adequamento di Regolamenti e/o Disciplinari, contenenti criteri predeterminati ed oggettivi per l'espletamento delle rispettive attività, e/o loro adeguamento alla vigente normativa di carattere tecnico; g) Mancata trattazione dei procedimenti di cui alle lettere a) e b), in ordine cronologico, salvo eccezionali ragioni documentabili, al fine di evitare possibili favoritismi da parte del personale preposto; h) Mancata adozione/adequamento di Regolamenti e/o Disciplinari, contenenti criteri predeterminati ed oggettivi per l'esercizio della discrezionalità nei processi di pagamento con utilizzo del fondo economale; i) Mancato invio di una Reportistica trimestrale (e/o secondo la tempistica indicata nel Regolamento di contabilità ove adottato) di rendicontazione dell'attività del Funzionario delegato da trasmettere al Dirigente 	<p>Misure di prevenzione: Area di rischio Gestione delle entrate</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili del corretto accertamento del credito e/o della corretta individuazione del debitore; b) individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta determinazione dell'oggetto dell'entrata; c) individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta fatturazione e/o riscossione, nel caso in cui il debitore sia concessionario e/o affittuario, di immobili di ESU Venezia e per i quali debba corrispondere un prezzo/canone per la concessione e/o per l'affitto; d) individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. <p>Misure di prevenzione: Area di rischio Gestione delle spese</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Regolamentazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti di liquidazione e/o emissione dei mandati, mediante circolari o direttive interne, che preveda idonea motivazione in caso di scostamento dalle indicazioni generali quali risultanti da detta regolamentazione; b) Predisposizione di flussi informativi su eventuali deroghe e scostamenti con riferimento alle previsioni regolamentari di cui alla lettera a); c) Verifica, da parte del Dirigente di eventuali situazioni di esposizione dei dipendenti al conflitto di interessi, secondo le modalità previste nel presente Piano e qualora emerga una situazione di incompatibilità, conflitto di interessi e/o inconfiribilità a carico di un dipendente darne formale notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'adozione congiunta di provvedimenti consequenziali; d) Rotazione del personale nel caso di accertamento di corruzione o di illegalità, previo avvio del procedimento disciplinare; e) Adozione/adequamento di Regolamenti e/o Disciplinari, contenenti criteri predeterminati ed oggettivi per l'espletamento delle rispettive attività, e/o loro adeguamento alla vigente normativa di carattere tecnico; f) Adozione di Direttive specifiche in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 4, lettere a) e b), in ordine cronologico, salvo eccezionali ragioni documentabili, al fine di evitare possibili favoritismi da parte del personale preposto;

<p>dell'Area 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> j) Mancata tracciabilità delle operazioni contabili, come prescritto dalla determinazione ANAC n.12/2015; k) Mancata pubblicazione tempestiva dei dati prescritti dal Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 33/2013; l) Mancata divulgazione e condivisione, delle misure preventive e della normativa anticorruzione con i dipendenti che gestiscono la fase della spesa; m) Mancanza di formazione specifica per le unità di personale che gestisce la fase della spesa, anche con riferimento alla normativa anticorruzione <p>Con riferimento all'Area di rischio Gestione del patrimonio i processi rilevanti e i principali eventi rischiosi che si rinvergono in tale ambito sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Concessione spazi: Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti. ; b) Gestione locazione e/o alienazioni e/o concessioni di immobili: <ul style="list-style-type: none"> b.1) Locazione e/o alienazione e/o concessioni di immobili, senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità); b.2) Locazione e/o alienazione e/o concessioni di immobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti. c) Assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili: <ul style="list-style-type: none"> c.1) Assegnazione di beni con procedure non trasparenti; c.2) Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene. d) Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili; e) Mancanza e carenza di un elenco dei beni immobili e dei relativi titoli di derivazione.. 	<ul style="list-style-type: none"> g) Adozione/adequamento di Regolamenti e/o Disciplinari, contenenti criteri predeterminati ed oggettivi per l'esercizio della discrezionalità nei processi di pagamento con utilizzo del fondo economale; h) Adozione di Direttive specifiche in merito all' invio di una Reportistica trimestrale di rendicontazione dell'attività del Funzionario delegato da trasmettere al Dirigente; i) Adozione di Direttive specifiche in merito alla tracciabilità delle operazioni contabili, come prescritto dalla determinazione ANAC n.12/2015; j) Tempestiva pubblicazione dei dati prescritti dal Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 33/2013; k) Divulgazione e condivisione, delle misure preventive e della normativa anticorruzione con i dipendenti che gestiscono la fase della spesa; l) Formazione specifica per le unità di personale che gestisce la fase della spesa, anche con riferimento alla normativa anticorruzione. <p>Misure di prevenzione: Area di rischio Gestione del patrimonio</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Emanazione di un regolamento in materia di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alla concessione e/o locazione e/o affitto, di spazi e/o immobili di ESU Venezia con relativo tariffario; b) L'alienazione di immobili di ESU Venezia, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte di Regione Veneto, deve essere preceduta da procedure ad evidenza pubblica con rialzo dell'offerta e previe perizie di stima da parte dei competenti Uffici e/o Enti nel rispetto della vigente normativa; c) La concessione di immobili di ESU Venezia, fermi restando, l'obbligo di motivazioni e/o i vincoli e/o le modalità e/o le procedure di cui al presente piano e previa perizia di stima da parte dei competenti Uffici e/o Enti nel rispetto dellavigente normativa, deve essere preceduta da gara informale in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa; d) Adozione di Direttive e/o Procedure e/o di un Regolamento, per l'individuazione di criteri oggettivi per l'assegnazione e/o il controllo e/o utilizzo di beni mobili e/o per i controlli a campione sul corretto loro utilizzo e/o per la dismissione dei beni mobili medesimi; e) Adozione e/o aggiornamento dell'inventario dei beni mobili; f) Adozione e/o aggiornamento dell'elenco dei beni immobili e dei relativi titoli di derivazione
---	--

AREA DI RISCHIO – G
Servizi a domanda individuale

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA' Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio Specifica – servizi a domanda individuale

Descrizione del Potenziale Rischio	Misure Da Adottare In Funzione Anticorruzione
<p>I processi rilevanti e i principali eventi rischiosi che si rinvergono nell'ambito di erogazioni di servizi agli studenti al di fuori di quelli previsti e regolati dal Bando annuale DSU sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> p) La mancata predeterminazione dei criteri, cosicché sia troppo ampia la discrezionalità amministrativa prodromica all'erogazione; q) La previsione di criteri discrezionali che non garantiscano parità di trattamento (violazione della "par condicio"); r) la disomogeneità nelle valutazioni; s) la discrezionalità nella individuazione dei soggetti al fine dell'attribuzione ai medesimi di vantaggi economici di qualunque genere; t) l'eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di somme e/o vantaggi; u) la ripetizione del riconoscimento di contributi ai medesimi soggetti al di fuori dei casi previsti; 	<p>Misure di Prevenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Con riferimento all'erogazione di prestazioni di consulenza psicologica è necessaria la predisposizione di Avviso/Bando che contenga: <ul style="list-style-type: none"> a.1) la precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative all'erogazione del servizio di consulenza psicologica; a.2) la precisa e puntuale predeterminazione delle cause di esclusione dal concorso per l'erogazione del servizio di consulenza psicologica; a.3) l'obbligo del rispetto dei criteri e modalità relative all'erogazione del servizio di consulenza psicologica a.1.), nonché delle cause di esclusione dal concorso di cui alla lettera a.2). b) l'elaborazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva ed approvazione delle stesse per mezzo di apposito provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., nel rispetto delle previsioni del Avviso/Bando; c) l'attribuzione dei benefici previsti nell'Avviso/, per mezzo di apposito provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., nel rispetto delle previsioni del Bando ; d) la verifica del rispetto di eventuali Obblighi di Pubblicazione e trasparenza previsti dalla vigente normativa; e) la formalizzazione dei criteri statistici per l'individuazione delle pratiche da controllare; f) l'estrazione tramite software e verifica a campione sulla regolarità (veridicità) delle autocertificazioni rese dagli studenti; g) la predisposizione di Frequently Asked Questions (FAQ) al fine di fornire risposte alle domande frequenti, poste dagli studenti, per avere chiarimenti in merito ai criteri e/o alle modalità per l'accesso ai concorsi per l'erogazione dei servizi di consulenza psicologica di cui all'Avviso/Bando;